



**COMUNE DI CAGLIARI**  
**SERVIZIO ASSISTENZA ZOOIATRICA**

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI**

*(Approvato dal Consiglio Comunale di Cagliari con deliberazione n° 63 del 13.10.2009)*

INDICE

Titolo I  <b><u>I PRINCIPI</u></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Art. 1 - Profili istituzionali.</li><li>• Art. 2 - Valori etici e culturali.</li><li>• Art. 3 - Competenze del Sindaco.</li><li>• Art. 4 - Tutela degli animali</li></ul>
Titolo II  <b><u>DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE</u></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Art. 5 - Definizioni.</li><li>• Art. 6 - Ambito di applicazione</li><li>• Art. 7 - Esclusioni.</li></ul>
Titolo III  <b><u>DISPOSIZIONI GENERALI</u></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Art. 8 - Detenzione di animali.</li><li>• Art. 9 - Maltrattamento di animali.</li><li>• Art. 10- Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona</li><li>• Art. 11 - Abbandono di animali.</li><li>• Art. 12 - Avvelenamento di animali.</li><li>• Art. 13 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica, strutture veterinarie.</li><li>• Art. 14 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.</li><li>• Art. 15 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.</li><li>• Art. 16 - Esposizione di animali.</li></ul>
Titolo IV  <b><u>CANI</u></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Art. 17 - Attività motoria.</li><li>• Art. 18 - Divieto di detenzione a catena.</li><li>• Art. 19 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.</li><li>• Art. 20 - Accesso negli esercizi pubblici.</li><li>• Art. 21 - Obbligo di raccolta degli escrementi.</li></ul>

<p>Titolo V</p> <p><b><u>GATTI</u></b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 22 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.</li> <li>• Art. 23 - Proprietà dei gatti liberi.</li> <li>• Art. 24 - Compiti dell'Azienda Sanitaria.</li> <li>• Art. 25 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e.</li> <li>• Art. 26 - Colonie feline.</li> <li>• Art. 27 - Alimentazione dei gatti.</li> </ul>
<p>Titolo VI</p> <p><b><u>VOLATILI</u></b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 28 - Detenzione di volatili.</li> <li>• Art. 29 - Dimensioni delle gabbie.</li> </ul>
<p>Titolo VII</p> <p><b><u>ANIMALI ACQUATICI</u></b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 30 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari.</li> </ul>
<p>Titolo VIII</p> <p><b><u>DISPOSIZIONI FINALI</u></b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 31 – Sanzioni.</li> <li>• Art. 32 – Vigilanza.</li> <li>• Art. 33 - Inumazione di animali.</li> <li>• Art. 34 - Incompatibilità e abrogazione di norme.</li> </ul>

## **Titolo I - I PRINCIPI**

### **Art. 1 - Profili istituzionali.**

1. Il Comune di Cagliari istituisce l'Ufficio dei Diritti degli Animali, per attuare una tutela degli animali e dell'ambiente, che sarà un costante riferimento per tutti i cittadini cagliaritari, fungendo da centro permanente di coordinamento comunale per poter affrontare con successo tutte le problematiche relative agli animali da affezione o mansuefatti presenti a Cagliari e favorire il benessere degli animali, giungendo così ad una indispensabile e corretta convivenza con i cittadini e tutelandone la salute pubblica e l'ambiente.
2. Il Comune di Cagliari, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle leggi, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.
3. Il Comune riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche.
4. La città di Cagliari, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
5. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste.
6. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

### **Art. 2 - Valori etici e culturali.**

1. Il Comune di Cagliari, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.

2. Il Comune di Cagliari, opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
3. Il Comune di Cagliari, valorizza la tradizione e la cultura animalista della città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.

#### **Art. 3 - Competenze del Sindaco.**

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. In particolare, in applicazione della Legge 11/2/1992 n° 157, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
3. Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di proprietà verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.
4. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

#### **Art. 4 - Tutela degli animali.**

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
2. Il Comune, in base alla L. 281/91 ed alla L.R. 21/94, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
4. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.

### **Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

#### **Art. 5 - Definizioni**

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel patrimonio indisponibile dello stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.

#### **Art. 6 - Ambito d' applicazione.**

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Cagliari.
2. Le norme previste dai successivi articoli 8, 9 e 10 (detenzione di animali, maltrattamento di animali e cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al comma 1 del precedente articolo 5.

#### **Art. 7- Esclusioni.**

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
  - a) alle attività economiche inerenti all'allevamento d'animali o ad esso connesse;

- b) alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche alla vivisezione;
- c) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
- d) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia.
- e) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

### **Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 8 - Detenzione di animali.**

1. Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. Le cucce devono consentire un riparo adeguato alle condizioni climatiche ed è vietato tenerle in terrazze prive di riparo.

#### **Art. 9 - Maltrattamento di animali.**

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni quale accattonaggio ecc.
2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni d' impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
4. E' vietato tenere animali in terrazze o balconi per più di otto ore giornaliere, isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
5. E' vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
6. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
7. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.
8. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
9. Viene vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente.
10. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle auto privi di ricambio d'aria.
11. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
12. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.

#### **Art. 10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.**

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
2. In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

#### **Art. 11 - Abbandono di animali.**

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale.
2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

#### **Art. 12 - Avvelenamento di animali.**

1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'amministrazione comunale tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati, quando possibile, il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate.

#### **Art. 13 - Attraversamento di animali, strutture veterinarie.**

1. In zone nelle quali vi è una costante presenza di animali, vale a dire in prossimità di zone riservate ai cani, in prossimità di zone pascolative, in siti dove è presente un considerevole numero di randagi o di fauna protetta, al fine di garantire la sicurezza di tali animali e delle persone, dovrà essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali.
2. In dette zone dovranno essere installate apposite barriere antiattraversamento stradale per impedire l'accesso degli stessi sulla carreggiata.
3. Davanti agli ingressi principali degli ambulatori e cliniche veterinarie saranno riservate idonee zone di parcheggio per il carico e scarico degli animali bisognosi di cure.

#### **Art. 14 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.**

1. E' consentito l'accesso degli animali d'affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Cagliari, purché siano puliti e privi di parassiti. Il comune si impegna a stipulare a tal fine apposite convenzioni con i soggetti esercenti il trasporto pubblico.
2. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.
5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono ammessi al trasporto.

#### **Art. 15 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.**

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali in omaggio a titolo di premio o di vincita di giochi o di scommessa.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.
3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

#### **Art. 16 - Esposizione di animali.**

1. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di esporre al pubblico, per più di due ore giornaliere, animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità (ad esclusione dei volatili, di cui al successivo comma 3).
2. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo.
3. L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del successivo art. 33 del presente regolamento.
4. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di cinque ore giornaliere, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari; nel caso che l'attività riguardi i volatili valgono anche le disposizioni di cui al successivo art. 33 relativo alle dimensioni delle gabbie.
5. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

### **Titolo IV - CANI**

#### **Art. 17 - Attività motoria.**

1. Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.

#### **Art. 18 - Divieto di detenzione a catena.**

E' vietato detenere cani legati o a catena. E' permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 4 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 4 e di altezza di metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.

#### **Art. 19 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.**

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi.
2. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio. Per l'uso della museruola si rinvia a quanto stabilito dalla normativa nazionale in materia.
3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all'esterno delle stesse.
4. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde d'uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
5. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigilante responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni a persone animali o cose .

#### **Art. 20 - Accesso negli esercizi pubblici.**

1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, possono avere libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Cagliari salvo quelli per cui è previsto il divieto dalle norme esistenti.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio sia museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
3. E' lasciata facoltà all'esercente del pubblico esercizio di vietare l'ingresso a quei cani che ritenga possano dare disturbo agli altri avventori, in tali casi è fatto obbligo di predisporre all'esterno dell'esercizio un apposito sistema per la contenzione del cane.

#### **Art. 21 - Obbligo di raccolta degli escrementi.**

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato d'igiene e decoro del luogo.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o d'uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale.
3. I proprietari e/o detentori di cani, con l'esclusione di quelli destinati alla guida dei non vedenti, che si trovano su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro strumento per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi prodotti da questi ultimi.

### **Titolo V - GATTI**

#### **Art. 22 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.**

1. Per "gatto randagio" s'intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" s'intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaro" o "gattara".

#### **Art. 23 - Proprietà dei gatti liberi.**

1. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Comune di Cagliari.

#### **Art. 24 - Compiti dell'Azienda Sanitaria.**

1. L'Azienda sanitaria provvede, in collaborazione con il Comune ed in base alla normativa vigente, alla cura e alla sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.
2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dall'Azienda sanitaria, in collaborazione con il Comune e le associazioni di volontariato, che dai/dalle gattari/e o da personale appositamente incaricato dall'amministrazione comunale.

#### **Art. 25 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e.**

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove corsi di formazione in collaborazione con l'Azienda sanitaria; a seguito della frequentazione dei suddetti corsi verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento.
2. Al gattaro/a deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.
3. L'accesso dei/delle gattari/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.

#### **Art. 26 - Colonie feline.**

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Cagliari che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale.
2. Le colonie feline, che vivono all'interno del territorio comunale, sono censite dal Comune in collaborazione con l'Azienda sanitaria, le associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
3. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con la competente unità dell'Azienda sanitaria di Cagliari ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie.

#### **Art. 27 - Alimentazione dei gatti.**

1. I/le gattari/e potranno, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale, rivolgersi alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
2. I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.

### **Titolo VI - VOLATILI**

#### **Art. 28 - Detenzione di volatili.**

1. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

#### **Art. 29 - Dimensioni delle gabbie.**

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
  - o a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;
  - o b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti ai viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o al ricovero per esigenze sanitarie.

### **Titolo VII - ANIMALI ACQUATICI**

#### **Art. 30 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari.**

1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.
2. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

## **Titolo VIII - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 31 - Sanzioni.**

Ai sensi del capo 1° della Legge 24/11/1981 n° 689, per le contravvenzioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia:

- Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12(commo 1), 16, 17, 18, e 28 (commo 2), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €300,00 a € 750,00, fatto salvo quanto già stabilito in materia d'abbandono d'animali dalla normativa nazionale.
- Per le inosservanze agli articoli 14, 15 e 20 (commo 1), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 150,00 a €300,00.
- Per le inosservanze agli articoli 19 (commo 2), 20 (commo 2), 27 (commo 2), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €75,00 a €150,00.
- Per l'inosservanza della norma di cui all'art. 21, primo commo, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da €75,00 a €150,00. Per l'inosservanza della norma di cui all'art. 21, terzo commo, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da €300,00 a € 900,00.

### **Art. 32 - Vigilanza.**

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di polizia municipale, le Guardie zoofile volontarie dell'Ente Nazionale Protezione Animali, le Guardie ambientali volontarie.

### **Art. 33 - Inumazione di animali.**

E' consentita l'inumazione, in aree preventivamente autorizzate dall'autorità sanitaria e a tale scopo destinate e controllate, di animali di proprietà deceduti, previa acquisizione di un certificato medico veterinario che esplicitamente ne consenta l'esecuzione.

### **Art. 34 - Incompatibilità ed abrogazione di norme.**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa nazionale in materia.